

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30974 Anno 2018

Presidente: CERVADORO MIRELLA

Relatore: AIELLI LUCIA

Data Udienda: 01/03/2018



SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma edda:

Saracchini Lorenzo nato a Forlì il 11/1/1954

avverso il decreto della Corte d'appello di Roma del 8/6/2017

udita da relazione svolta dal giudice delegato Lucia Aielli

letta e conclusa in sede di pubblica audizione in presenza del Sostituto Procuratore generale dott. Simone Perrelli che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

letta in memoria ex art. 61.1 depositata e discussa dalla difesa di Saracchini Lorenzo il 13/2/2018.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma con decreto del 8/6/2017 accogliendo il ricorso proposto da Saracchini Lorenzo, ha disposto la revoca della confisca ordinata dal Tribunale di Roma con sentenza del 10/2/2016 e restituzione di quattro immobili originariamente confiscati al preponente del reato della Banca Popolare



di Scondrio, intestato a Ristinisa Lorena con saldo di euro 25.084,59 ritenendo insussistente il dato della correlazione temporale tra la data di acquisto degli immobili e la manifestazione della pericolosità sociale del proposto confermando nel resto della confisca.

2. Avverso tale provvedimento ricorrono per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma e il giudice di legittimità per violazione di legge (art. 606 c. lett. p) c.p.p.) in relazione, agli artt. 159/2020, e 26 D.l.vo 159/2011, assumendo che il dato impugnato ha erroneamente ritenuto non provata la correlazione cronologica tra gli acquisti e la manifestazione della pericolosità sociale del proposto avendo proceduto ad una vera e propria parcellizzazione della vicenda esistenziale del Saracchini, laddove invece la stessa, complessivamente considerata tenuto conto dello stile di vita del proposto e delle sue metodiche comportamentali dimostrava la collocazione del proposto al di fuori degli ordinari schemi del vivere civile.

In particolare, il P.G. ritiene che la pericolosità sociale del Saracchini vada ancorata all'assenza di lavoro ed alla carenza di provazione in ordine alla produzione di proventi leciti.

3. A sua volta il difensore di Saracchini eccepisce violazione di legge (art. 606 c. lett. p) c.p.p.) in relazione, agli artt. 59/2020, e 24 d.l.vo 159/2011 avuto riguardo alla intervenuta confisca del denaro costante (14.900 Usd e 9.000,00 euro) di otto orologi di Rolex, di un bracciale in oro e del conto corrente a lui intestato con saldo di 26.726,99; trattandosi di denaro e gioielli riconducibili alla moglie e alla figlia del Saracchini, quanto al denaro depositato sul suo conto corrente lo stesso era frutto di un bonifico eseguito da un amico di famiglia in suo favore.

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

1. Il ricorso del ricorrente è infondato poiché la parte privata inammissibile per carenza di interesse.

1.1. Deve innanzi tutto ricordarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 2356, art. 423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 23 maggio 1965 n. 575, che ha conseguito che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal vincolo dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta (art. 606 c. lett. a), art. 606 pen. lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, come qualificante, poiché qualificabile come

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

violazione del ~~obbligo~~ ~~di provvedere con decreto~~ ~~motivato~~ imposto al giudice d'appello dal ~~nona comma del~~ ~~progetto 43~~ ~~del 46~~, legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione ~~inesistente~~ ~~o~~ ~~parzialmente~~ ~~apparente~~ 4, (v. S. Unite 33451/2014, rv. 260246; Sez. 6, 16/2016, 36/2015, Deve 266365) ~~Deve~~ ~~la~~ ~~ciò~~ ~~aggiungersi~~ ~~che~~ ~~la~~ ~~riserva~~ ~~del~~ ~~sindacato~~ ~~di~~ ~~legittimità~~ ~~alla~~ ~~violazione~~ ~~già~~ ~~superata~~, che ha già superato il vaglio di costituzionalità (Ces. 21/2004 e 106/2015), 321/2004 e 106/2015), non consente di dedurre il ~~miz~~ ~~o~~ ~~di~~ ~~motivazione~~ ~~in~~ ~~consistenza~~ ~~nella~~ ~~omessa~~ ~~disamina~~ ~~di~~ ~~punti~~ ~~decisivi~~, ~~perché~~ ~~il~~ ~~controllo~~ ~~del~~ ~~provvedimento~~ ~~consiste~~ ~~solo~~ ~~nella~~ ~~verifica~~ ~~della~~ ~~rispondenza~~ ~~degli~~ ~~elementi~~ ~~par~~ ~~esaminati~~, ~~in~~ ~~par~~ ~~ametri~~ ~~legali~~, ~~imposti~~ ~~per~~ ~~l'applicazione~~ ~~delle~~ ~~single~~ ~~misure~~, ~~in~~ ~~visuale~~ ~~di~~ ~~massenza~~ ~~della~~ ~~quale~~ ~~ricorre~~ ~~la~~ ~~violazione~~ ~~del~~ ~~giudice~~ ~~sul~~ ~~spazio~~ ~~di~~ ~~motivazione~~ ~~apparente~~.

1.2 Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, il vizio di motivazione non può essere utilmente adotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso ~~degli~~ ~~elementi~~ ~~di~~ ~~valutazione~~ che, ad avviso della parte, avrebbero potuto ~~poter~~ ~~dar~~ ~~diverso~~ ~~ad~~ ~~una~~ ~~diversa~~ ~~decisione~~, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile invece unicamente ~~le~~ ~~quando~~ ~~gli~~ ~~elementi~~ ~~trascurati~~ ~~o~~ ~~disattesi~~ ~~abbiano~~ ~~un~~ ~~chiaro~~ ~~ed~~ ~~inequivocabile~~ ~~carattere~~ ~~di~~ ~~decisività~~, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 6, 19/1992; iv, 190572; Sez. 6, 3724/2010, 15/2017, 2672/2015, n. 5363/2017, non massimata).

2. ~~Ordine~~ ~~con~~ ~~ferma~~ ~~del~~ ~~al~~ ~~sicuro~~ ~~di~~ ~~Saracchi~~ ~~per~~ ~~Lorenzo~~, che per la brevità ed immediatezza delle conclusioni ~~che~~ ~~può~~ ~~essere~~ ~~riguardano~~ ~~può~~ ~~essere~~ ~~trattato~~ ~~preliminamente~~, ~~se~~ ~~la~~ ~~già~~ ~~la~~ ~~generalità~~ ~~è~~ ~~carente~~ ~~di~~ ~~interesse~~.

2.1 I beni oggetto del ~~decreto~~ ~~impugnato~~ sono stati infatti confiscati nei confronti di ~~Renata~~ ~~Pisani~~ ~~Sara~~ ~~Perla~~, ~~Sparacchini~~, ~~rispettivamente~~ ~~moglie~~ ~~e~~ ~~figlia~~ ~~del~~ ~~proposto~~, ~~per~~ ~~quanto~~ ~~l'impugnazione~~ ~~del~~ ~~ricorrente~~ ~~appare~~ ~~carente~~ ~~del~~ ~~requisito~~ ~~dell'interesse~~ ~~essendo~~ ~~legittimato~~ ~~al~~ ~~ricorso~~ ~~(solo)~~ ~~il~~ ~~sogetto~~ ~~avente~~ ~~diritto~~ ~~all'eventuale~~ ~~restituzione~~ ~~dei~~ ~~beni~~ ~~non~~ ~~il~~ ~~proposto~~ ~~che~~, ~~tra~~ ~~l'altro~~, ~~non~~ ~~ha~~ ~~esplicitato~~ ~~quali~~ ~~conseguenze~~ ~~deriverebbero~~, ~~dai~~ ~~suoi~~ ~~confronti~~, ~~da~~ ~~tale~~ ~~restituzione~~ (Sez. 6, 16/2015, 15/2017; Rev. 57928/15, Sez. 6, 18922/2015, Rv. 266141; Sez. 6, 4828/2015, 2015, 787, 265767).

2.2 Quanto alla confisca del conto corrente intestato al ricorrente, questi ha solo genericamente indicato la provenienza del denaro ivi depositato, che sarebbe frutto della ~~largizione~~ ~~di~~ ~~una~~ ~~amica~~ ~~di~~ ~~famiglia~~, ~~senza~~ ~~tuttavia~~ ~~specificarne~~ ~~la~~ ~~causale~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~è~~ ~~apparsa~~ ~~superata~~, data la ~~disproporzione~~ ~~tra~~ ~~il~~ ~~reddito~~

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dichiarate la disponibilità patrimoniale collocata nel 2005, o nel periodo di pericolosità sociale circa la presunzione circa la provenienza della somma (art. 18 del d.p.g.a. n. 43 del 1998). Al riguardo si osserva che il soggetto sottoposto a procedura di prevenzione si chiede di indicare quali gli elementi fattuali di qualità che possono indurre che il bene non sia stato acquisito provenendo da attività illecite, ovvero ricorrendo ad esborse non proporzionali alla capacità patrimoniale del soggetto. Sostiene che il denaro proveniva dall'azienda di gestione dei rifiuti, la quale era equivalente, a (data di) attività di gestione di rifiuti, le quali sono soggette a un'attività di spiegazione e di idoneità ad essere alle crescenti esigenze di gestione che gli hanno consentito di determinare il proprio patrimonio e spiegare una spiegazione priva di riferimenti a un'attività equivalente ad una "allegazione apparente" (Sez. 55 n. 20207 del 03/03/2004/RD 240402; Sez. 602, 7 del 15/3/2014/RD 15, rv. 264461).

3. Il ricorso del Procuratore generale è stato infondato e rigettato. Il decreto della Corte di appello, con il quale è stato respinto il ricorso del Saracchini (e del terzo interessato) è fatto di fatto delimitato alla pericolosità sociale del proposto in due ambiti temporali precisi (al periodo dal 1990 al 1994 e dal 1994 al 1999) e di cessazione della pericolosità (1999) e (1994) dopo il 12/10/2010. Il periodo avuto riguardo alla consumazione del delitto di latitanza aggravata, periodo dal 1995 al 2009; è ritenuto che se avesse dovuto essere valutata non solo per la mancanza di condanna, ma anche per la mancanza di elementi obiettivi che consentissero di concludere in quei tempi di latitanza della pericolosità, interrotta da un periodo di dieci (anni), ritenuto particolarmente consistente.

3.1. Il Procuratore generale ritiene che tale motivazione sia confliggente con la condotta del proposto, che al tempo ha condotto la condotta del proposto nel complesso, senza precludere la condotta di latitanza e parcellizzazione della sua vicenda esistenziale, più tardi, proprio che aveva cominciato a delimitare la sua condotta e attività, e mai è stato ad un'attività lavorativa, sicché è da ritenere che egli fosse socialmente pericoloso, senza soluzione di continuità al 2013. 2013.

3.2. Come riprova il fatto che il fatto (necessaria) temporale tra il momento di latitanza e la perdita della latitanza e l'acquisizione patrimoniale, occorre svolgere un'indagine di natura patrimoniale, genericamente definita "pericolosità sociale comune".

3.3. Va innanzi tutto ricordato che le misure di prevenzione nascono come istituti diretti a garantire le esigenze di prevenzione dello Stato, il che consente il controllo da parte dell'attività pubblica di pubblica sicurezza limitando la libertà della persona ovvero incidendo pesantemente sul diritto di proprietà, e se pur se sprovviste di natura sanzionatoria stretta, senza stretto riferimento in un'accezione lata di provvedimenti punitivi, non sono afflittive di diritto che appaiono di ritenere applicabile il generale principio di tassatività e determinatezza della descrizione normativa dei comportamenti in presenza di considerazioni di fatto come fonte giustificatrice di tale limitazione.

3.4. La Corte Costituzionale, dal parte dalla sentenza n. 2 del 1956 (e poi con le sentenze 7187/80, 9832/6/11883) ha riconosciuto la legittimità costituzionale, in via di principio, di un sistema di prevenzione dei fatti illeciti di garanzia dell'ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti subordinatamente, peraltro, al rispetto dei principi di legalità e all'esistenza della garanzia giurisdizionale che trova riconoscimento anche nell'art. 2 della Costituzione.

3.5. La stessa Corte EDU ha riconosciuto più volte la compatibilità delle misure di prevenzione con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, trattandosi di misure applicate sulla base di disposizioni legislative da un Tribunale e necessarie in una società democratica per la sicurezza nazionale per la sicurezza pubblica per il mantenimento dell'ordine pubblico per la prevenzione dei reati penali (sent. 19/7/1961 sul caso *Cevress*; cas. 8/6/1971 sul caso De Wilde ed altri, 6/11/1980 sul caso *Guzzardi*, su 22/2/1986 sul caso *Giulla*, 6/4/2004 sul caso *Labita*), il sistema è stato ritenuto dalla stessa Corte EDU, compatibile con la normativa comunitaria in quanto presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione è "una condizione" personale, di pericolosità, la quale è desumibile dai fatti anche non costituenti il reato, quali, le frequentazioni, le abitudini di vita, i rapporti mentre presupposto tipico per l'applicazione di una sanzione penale è un fatto reato accertato secondo le regole tipiche del processo penale. Nella sentenza del 4 marzo 2014 *Grande Stevens e Italia*, la Corte ha ricordato che le stesse non hanno natura anche solo sostanzialmente penale, pure alla luce della elaborazione della giurisprudenza della medesima Corte EDU, la quale ne sottolinea la funzione di provvedimenti diretti ad impedire la commissione di atti criminali e non a realizzarne la realizzazione. (cfr. CEDU sentenza 22 febbraio 1984, *Raimondo e Italia* e sentenza 22 febbraio 1989 *Giulla e Italia*).

3.6. La giurisprudenza di legittimità, in diverse pronunce, ha affermato che " è manifestamente difformata la questione di legittimità costituzionale del sistema

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

interventiva in sede di assoluzione e non è riservata al giudice della prevenzione valutata autonomamente ai fini della certezza della sede penale che non abbiano dato luogo ad esecuzioni in sede penale, in presenza di sentenze di proscioglimento per prescrizione (dirizios est (n) alla questione della punibilità del fatto) il dove fatto del reato del reato non sia sufficiente a chiarire o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli art. 1 § 1209/2013, 1209/2015, Rv. 264319).

In definitiva è stata confermata in base al principio al quale l'unico limite all'autonomia del giudice di prevenzione è quello della delegazione penale, con pronuncia irrevocabile e definitiva in fatto e in diritto, la negazione della delegazione penale irrevocabile di determinati fatti e in ipotesi di reato esistente e quindi di assumere come elemento del giudizio di pericolosità sociale.

4. Data questa premessa e in riferimento al Collegio della Corte d'appello, legittimamente abbia disposto la revoca della misura di prevenzione patrimoniale relativamente ad alcuni immobili ricadenti nella periclosità sociale, non potendosi estendere il giudizio prognostico oltre i periodi indicati, in assenza di elementi storici al riguardo.

La Corte di merito proprio per il fatto che la materia pertinente l'autorevole precedente di dignità si è svolta secondo la regola della "misura temporale" della prevenzione, nel senso che essa ha una dimensione nel tempo e nello spazio (Sez. Unita 4880/14, 42620/262607) non, potrebbe essere necessario, giacché è proprio la pericolosità personale la ragione giustificatrice dell'apprensione e attività di prevenzione, acquisite della sostanza della stessa o con il favore della sua personale manifestazione.

La pericolosità sociale, detta "della" essere presunta ineludibile della confisca di prevenzione, è "misura" temporale e spaziale applicabile; ne consegue che non è riferibile alla colpevolezza generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquisiti nel periodo di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, in riferimento alla pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare questa, in caso di accertamento, l'intero percorso esistenziale del soggetto, sia in via individuale che un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se sono suscettibili di ablazione i beni riconducibili al periodo di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (Sez. Unita 4880/14, 262607).

Né è possibile pretendere, come di fatto si è fatto, che la confisca di prevenzione avvenga in modo indiscriminato, come è stato fatto da Saracchini quando era ancora ministro, trattandosi di un caso saltuamente dalla Corte di merito, di precedente in materia di prevenzione, come è noto, di cui si è discusso, mentre l'assenza di un

lavoro non equivale, in assenza di altri elementi, a dimostrare la pericolosità del proposto.

Da quanto premesso discende il rigetto del ricorso del P.G. e l'inammissibilità del ricorso di S. Saracchini che, con la sentenza, è condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro due mila alla Cassa delle ammende

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del P.G..

Dichiara inammissibile il ricorso di Saracchini Lorenzo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro due mila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/10/2018

Il Consigliere estensore

Lucia Aielli



Il Presidente

Mirella Cervadoro

